REDC 48 (1991) 517-544

LE CHIESE SUI IURIS NEL CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM

INTRODUZIONE

Le comunità orientali cattoliche sono oggi indicate con la locuzione «chiese orientali», e questo è un fatto ormai abbastanza corrente, confortato da vari documenti di promulgazione pontificia, oltre a quelli conciliari.

Per limitarmi a questi ultimi decenni, ricorderò il titolo dei canoni promulgati da Pio XII, «De Religiosis, de bonis Ecclesiae temporalibus, de verborum significatione *pro Ecclesiis Orientalibus*», con m.p. «Postquam Apostolicis Litteris» del 9 febbraio 1952, e «De Ritibus Orientalibus, de Personis, *pro Ecclesiis Orientalibus*», con m.p. «Cleri Sanctitati» del 2 giugno 1957.

Il Vaticano II ha usato questa locuzione nel titolo di un decreto conciliare, «*de Ecclesiis Orientalibus catholicis*», che inizia con le parole «*Orientalium Ecclesiarum*»; successivamente Paolo VI impartì «episcopis *Ecclesiarum Orientalium*», con lettera apostolica «Episcopalis Potestatis» del 2 maggio 1967, alcune norme «ad facultatem dispensandi spectantes» e poi, il 15 agosto di quello stesso anno 1967, con la costituzione apostolica «Regimini Ecclesiae Universae», mutò in «Congregatio *pro Ecclesiis Orientalibus*» il nome del dicastero eretto da Benedetto XV come congregazione «pro Ecclesia Orientali».

Giungiamo così a Giovanni Paolo II, cui dobbiamo la promulgazione del «Codex Canonum *Ecclesiarum Orientalium*» (CCEO), con la costituzione apostolica «Sacri Canones» del 18 ottobre 1990.

Il presente studio si propone di esaminare la presentazione di queste chiese nel Vaticano II (1), quanto di esse dicono le recenti codificazioni, quella latina e poi quella orientale (2), ed infine l'àmbito della loro autonomia sul piano legislativo (3).

1. «CHIESE LOCALI» E «CHIESE PARTICOLARI» NEL VATICANO II

Il Vaticano II ha fatto più volte riferimento alle chiese orientali o ai loro organi di governo, ma io mi soffermerò sui due documenti che ne trattano

Universidad Pontificia de Salamanca

«ex professo»: la costituzione dommatica *Lumen Gentium* ed il Decreto Conciliare *Orientalium Ecclesiarum*, promulgati ambedue il 21 novembre 1964.

1.1. *La Costituzione Dommatica «Lumen Gentium»*

Questa Costituzione contiene una riflessione della Chiesa sulla propria natura; esponendo nel cap. III la dottrina sull'episcopato, *Lumen Gentium* asserisce che i vescovi «visibile principium et fundamentum sunt unitatis in suis ecclesiis particularibus, ad imaginem Ecclesiae universalis formatis, in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica exsistit» (n. 23).

I vescovi, si legge più oltre, «Ecclesias particulares sibi commissas ut Vicarii et legati Christi regunt» (LG 27); da queste premesse deriva la nota definizione di diocesi quale si trova in *Christus Dominus*: «Populi Dei portio, quae Episcopo cum cooperatione presbyterii pascenda concreditur, ita ut... Ecclesiam particularem constituat, in qua vere inest et operatur Una Sancta Catholica et Apostolica Christi Ecclesia» (n. 11).

La comunità diocesana, cioè la porzione del Popolo di Dio coadunata dal vescovo (con la cooperazione del suo presbiterio) tramite la predicazione della Parola e la celebrazione dell'Eucaristia («per Evangelium et Eucharistiam in Spiritu Sancto congregata») è dunque una chiesa, «in qua vere inest et operatur... Christi Ecclesia», ed è inserendovisi che ogni singolo fedele appartiene alla Chiesa cattolica[1].

Che posto hanno in questa visione ecclesiologica le comunità orientali cattoliche per le quali, come ho ricordato, era già tornato in uso il nome di «chiese»[2]? Come se ne può intendere l'unità interna? Quale la natura del vincolo che unisce le singole chiese particolari di una stessa tradizione in patriarcati, arcivescovati maggiori e provincie autonome, subordinando l'autorità dei rispettivi vescovi ad un altro (patriarca, arcivescovo maggiore, arcivescovo metropolita) e ad un collegio (sinodo), di cui essi stessi sono membri, dotati, sia il patriarca o arcivescovo, etc. che il collegio, di poteri sovraepiscopali?

Questa è la risposta di *Lumen Gentium*: «Divina autem Providentia factum est ut variae... Ecclesiae decursu temporum in plures coaluerint coetus, organice coniunctos, qui, salva fidei unitate et unica divina constitutione universalis Ecclesiae, gaudent propria disciplina, proprio liturgico usu, theo-

1 Cf. CIC can. 369.

2 Fino alla vigilia del Vaticano II era invece corrente il termine «rito», per il quale cf. AE. Herman, «De 'Ritu' in Iure Canonico», *Orientalia Christiana* 32 (1933) 126-128; W. W. Bassett, *The Determination of Rite* (*Analecta Gregoriana* 157, *Series Facultatis Iuris Canonici* B 21), (Roma 1967) 9-138; I. Žužek, «Che cosa è una Chiesa, un Rito orientale», *Seminarium* 27 (1975) 263-277.

Universidad Pontificia de Salamanca

logico spiritualique patrimonio» (n. 23): per un fatto provvidenziale, ma pur sempre contingente, vi è stata nel corso dei tempi una convergenza di varie chiese, le quali hanno formato dei gruppi organici, dei «coetus», di chiese particolari.

Il documento conciliare ricorda poi che questo fatto storico ha talvolta come fondamento un rapporto di figliolanza nella fede: in alcuni casi esso è infatti dovuto alla preesistenza di un vincolo di generazione, in quanto alcune di queste chiese particolari, «notatim antiquae Patriarchales Ecclesiae, veluti matrices fidei, alias pepererunt quasi filias»; siamo dunque di fronte a delle chiese madri, specialmente quelle patriarcali, che sono rimaste come punti di riferimento ed hanno svolto una funzione accentratrice rispetto ad altre, le chiese figlie[3].

Questi «coetus», prosegue il testo, costituiscono delle chiese *locali*: «Quae Ecclesiarum localium in unum conspirans varietas indivisae Ecclesiae catholicitatem luculentius demonstrat».

Da quanto segue immediatamente, a conclusione del paragrafo n. 23, si deduce che queste «ecclesiae locales», ovverosia «coetus ecclesiarum particularium», danno luogo all'attuazione di una forma di «affetto collegiale»[4]; non si dice invece nulla a riguardo delle forme di governo delle chiese patriarcali né dei poteri sovraepiscopali dei patriarchi e dei sinodi».

1.2. *Il Decreto «Orientalium Ecclesiarum»*

Anche il Decreto *Orientalium Ecclesiarum* parla di chiese particolari, ma attribuisce alla locuzione un altro significato; mi soffermerò dapprima su questo significato, per poi rilevare quanto il decreto afferma della loro struttura[5].

1.2.1. Le chiese particolari

La santa Chiesa cattolica, enunzia il decreto, consta di fedeli uniti in modo organico nello Spirito Santo da una medesima fede, dai medesimi

3 Tra i tanti che hanno presentato l'origine delle chiese orientali, cf. G. De Vries, *Oriente Cristiano ieri e oggi,* Roma 1949; Sacra Congregazione per le Chiese Orientali (a cura di) *Oriente Cattolico - Cenni storici e statistiche,* 4 ed. (Città del Vaticano 1974)[4].

4 «Simili ratione Coetus Episcopales hodie multiplicem atque fecundam opem conferre possunt, ut collegialis affectus ad concretam applicationem perducatur».

5 Cito tra i commentatori del decreto conciliare *Orientalium Ecclesiarum:* N. Edelby - I. Dick., *Les Eglises Orientales Catholiques - Décret «Orientalium Ecclesiarum»* (*Unam Sanctam* 76), Paris 1970; R. F. Esposito, *Decreto sulle Chiese Orientali,* Roma 1963; S. Manna - G. Distante, *Orientalium Ecclesiarum - Decreto sulle Chiese Orientali Cattoliche,* Casale Monferrato 1986; V. J. Pospishil, *Orientalium Ecclesiarum,* New York 1965; C. Pujol, *Decretum Concilii Vaticani II «Orientalium Ecclesiarum» - Textus et Commentarium,* Romae 1970; M. Wojnar, «Decree on the Oriental Catholic Churches», *The Jurist* 25 (1965) 173-255; I. Žužek, «Animadversiones quaedam in Decretum de Ecclesiis Orientalibus Catholicis Concilii Vaticani II», *Periodica* 55 (1966) 266-288.

Universidad Pontificia de Salamanca

sacramenti e dal medesimo governo, i quali, convenendo in vari gruppi («in varios coetus coalescentes») congiunti dalla gerarchia, costituiscono delle chiese particolari («particulares Ecclesias seu ritus», OE 2).

Questa presentazione delle chiese particolari differisce in vari modi da quella contenuta in *Lumen Gentium*, ed è ovvio, poiché qui s'intende una realtà diversa.

A questo riguardo, sottolineo che esse sono il risultato della convergenza di gruppi minori in un gruppo più ampio, dotato di una struttura organica; gli elementi convergenti («in coetus coalescentes») sono i fedeli, ma non si dice che essi siano organizzati, che costituiscano cioè delle chiese particolari; l'appellativo e quindi la natura di «chiese particolari» è invece attribuito ai «coetus» che ne derivano, ed infatti sono indicati come «chiese particolari», per cui le chiese orientali in questo documento sono sempre chiamate «Ecclesiae particulares seu ritus»[6].

Possiamo così dire che, a somiglianza di quanto viene enunziato in *Lumen Gentium* ed in *Christus Dominus*, la Chiesa universale è formata da fedeli radunati in chiese particolari in comunione tra loro ma, a differenza di quanto affermato nei suddetti documenti, centro di coesione dei fedeli non è un *singolo* vescovo, bensì una *struttura gerarchica.*

Titolari della comunione tra le chiese non sono dunque i singoli vescovi ma le gerarchie come tali, oppure i rispettivi capi, i quali le rappresentano.

E' pertanto «ecclesia particularis» questa più vasta porzione del popolo di Dio, costituente un'organizzazione di chiese particolari (nel senso di LG) i cui vescovi sono congiunti tra loro secondo una struttura gerarchica; essa è dotata di proprie tradizioni, che si esprimono in una particolare liturgia, una peculiare disciplina ecclesiastica ed un proprio patrimonio spirituale.

Le «ecclesiae particulares», «tum Orientis tum Occidentis», pur differendo parzialmente tra loro per i «cosiddetti riti» («ritibus, ut aiunt»), «nempe liturgia, ecclesiastica disciplina et patrimonio spirituali», sono tutte affidate allo stesso modo al Romano Pontefice (OE 3); esse sono vincolate dall'unità di fede, di sacramenti e di governo (OE 2) e assieme alla loro storia e a non pochi dei loro istituti, costituiscono un patrimonio ecclesiastico e spirituale dell'universale Chiesa di Cristo, per cui gli Orientali hanno il diritto e dovere di mantenersi fedeli alle loro tradizioni (OE 5).

Potremmo descrivere la «chiesa particolare orientale» come comunità ecclesiale, ovverosia porzione del Popolo di Dio, composta da vescovi, presbiteri, diaconi, religiosi e laici, che vive la fede (liturgia, disciplina e patri-

6 Per questo differente uso di «Ecclesia particularis» e «localis», cf. A. Amato, «Presentazione», A. Amato (a cura di), *La Chiesa Locale* (Roma 1976) 9 nota 2.

Universidad Pontificia de Salamanca

monio spirituale) in un modo corrispondente ad una delle cinque grandi tradizioni orientali, alessandrina, costantinopolitana, antiochena, caldea ed armena, e che risulta o può risultare composta dall'unione di più comunità diocesane i cui vescovi sono uniti sotto la guida di un Capo comune legittimamente eletto, il quale è in comunione gerarchica con il Romano Pontefice.

Questo Capo costituisce con i suoi vescovi un sinodo, che è la superiore istanza per tutti gli affari di carattere legislativo, giudiziario ed amministrativo delle stesse comunità, sempre preservando il diritto del Romano Pontefice di intervenire nei singoli casi[7].

Le chiese particolari sono tutte governate allo stesso modo dal Romano Pontefice, la cui sede si erge al di sopra delle altre «uti suprema relationum interecclesialium arbitra» (OE 4). Il Romano Pontefice, centro della comunione di tutte le chiese particolari e custode della fede cattolica, gode delle prerogative primaziali nei riguardi dei vescovi pur essendo egli stesso, come loro, vescovo di una singola diocesi, quella di Roma, e gode di queste prerogative anche nei riguardi dei primati delle chiese particolari (patriarchi, arcivescovi maggiori e arcivescovi metropoliti), pur rimanendo egli inserito ed anzi al vertice di una di esse, la chiesa particolare latina.

Il Romano Pontefice, oltre al suo ministero particolare di vescovo di Roma ed a quello universale di capo del collegio dei vescovi, vicario di Cristo e pastore in terra della Chiesa universale[8], esercita il suo ministero anche a livelli intermedi, senza per questo perdere nulla della pienezza dei suoi poteri[9]; ciò avviene ad esempio ogni qualvolta egli interviene, nell'esercizio delle prerogative del suo primato, in una sola regione, nazione, continente o anche riguardo a tutta, ma sola, la chiesa latina, come è avvenuto ad esempio con la promulgazione dei numerosi documenti post-conciliari relativi per l'appunto alla sola chiesa latina[10].

Poiché la chiesa particolare così intesa è il nucleo originario e soggetto della comunione interecclesiale, si potrebbe aggiungere che ogni singola chiesa orientale cattolica è una chiesa in *comunione* con la sede di Pietro ed

7 Ho seguito, scostandomene lievemente, la descrizione data da Žužek, «Che cosa è una Chiesa», 276; cf. E. Fortino: «La fisionomia di una Chiesa orientale cattolica nel Concilio Vaticano II», *Oriente Cristiano* 29 (1989) 3, 3-18; D. Salachas, «Il concetto ecclesiologico e canonico di 'Chiese Orientali' (Ecclesiae sui iuris)», *Oriente Cristiano* 30 (1990) 1, 45-53.

8 Cf. CIC can. 331.

9 Cf. A. Garuti, *Il Papa Patriarca d'Occidente? - Studio storico dottrinale* (*Collectio antoniana* 2, Bologna 1990) 248-257.

10 Non cito il *Codex Iuris Canonici* perché sebbene vi si affermi (can. 1) che i suoi canoni «unam Ecclesiam latinam respiciunt», esso riguarda anche gli orientali: cf. M. Brogi, «I cattolici orientali nel *Codex Iuris Canonici*», *Antonianum* 58 (1983) 218-243; V. J. Pospishil - J. D. Faris, *The New Latin Code of Canon Law and Eastern Catholics*, Brooklyn, New York 1984.

Universidad Pontificia de Salamanca

anzi, venendo quelle ortodosse indicate come chiese in *non piena comunione* con la chiesa di Roma, si dovrebbe dire che quelle cattoliche sono chiese *in piena comunione*.

Questa formulazione è stata usata da Paolo VI al n. 43 della *Regimini Ecclesiae Universae*, del 15 agosto 1967: la Congregazione per le Chiese Orientali «tot officia habet quot sunt ritus Ecclesiarum Orientalium *communionem habentium* cum Sede Apostolica»; qui è tuttavia ritornato il termine «ritus», senza che appaia chiaramente se si vogliano intendere le *cinque* grandi famiglie rituali, ovvero le chiese orientali cattoliche, che sono *ventuno*: a me pare più logica la seconda interpretazione, non vedendo come possano essere soggetti della comunione intereccclesiale le «famiglie rituali», ciascuna delle quali comprende delle chiese particolari che hanno in comune le origini delle proprie liturgie, ma che differiscono tra sé per tanti altri fattori[11].

In conclusione, si potrebbe dire che *Orientalium Ecclesiarum* abbia trattato dei «coetus ecclesiarum particularium» di cui al n. 23 di *Lumen Gentium*, sottolineandone con forza la coesione e l'unità interna, per cui ha non solo assorbito o quasi le sue componenti, le chiese particolari, ma ne ha anzi trasferito nome e dignità al «coetus» stesso, che non viene più chiamato «chiesa locale» ma «Chiesa particolare».

I Padri conciliari avrebbero così evidenziato in *Lumen Gentium* un'ecclesiologia di comunione di chiese particolari, intendendo le chiese diocesane; in *Orientalium Ecclesiarum* essi hanno invece considerato questa comunione intereccclesiale al livello dei «coetus», ponendo pertanto l'accento sulla struttura collegiale dei singoli «coetus ecclesiarum particularium», e facendo di questi «coetus» i soggetti della comunione intereccclesiale.

Si potrebbe anche dire, così penso, che i Padri Conciliari abbiano evidenziato in *Lumen Gentium* l'aspetto teologico delle chiese orientali e in *Orientalium Ecclesiarum* quello sociologico.

1.2.2. Struttura interna delle chiese particolari

Il decreto conciliare presenta innanzitutto la struttura patriarcale, dedicando i nn. 7 ed 8 all'istituto patriarcale, ed il n. 9 alle prerogative dei patriarchi[12].

11 Cf. AAS 59 (1967) 899; *etiam* M. Brogi, «La Congregazione per le Chiese Orientali», P. A. Bonnet - C. Gullo (a cura di) *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»* (Città del Vaticano 1990) 242 s.

12 La struttura patriarcale è infatti la più antica e la più conforme all'ecclesiologia orientale, come è stato ricordato anche da Pio XII nel proemio del motu proprio *Cleri Sanctitati*: «Memoratu vero dignum prae ceteris videtur patriarchale institutum, quippe quod orientalis ecclesiasticae ordinationis veluti praecipua nota sit»: AAS 49 (1957) 435; cf., ad esempio, V. Parlato, *L'ufficio Patriarcale nelle Chiese Orientali dal IV al X secolo - Contributo allo studio della 'Communio'*, Padova 1969.

Universidad Pontificia de Salamanca

Il n. 10 si riferisce agli arcivescovi maggiori[13] ed il n. 11 alla fondazione di nuovi patriarcati[14].

In questa parte del decreto assume grande importanza l'ultimo comma del n. 9: «Patriarchae cum suis synodis superiorem constituunt instantiam pro quibusvis negotiis patriarchatus, non secluso iure constituendi novas eparchias atque nominandi episcopos sui ritus intra fines territorii patriarchalis, salvo inalienabili Romani Pontificis iure in singulis casibus interveniendi[15].

E' pure di rilievo l'ultimo comma del n. 7, che enunzia l'esistenza di un particolare vincolo tra i gerarchi appartenenti a chiese patriarcali, i quali esercitano la loro giurisdizione al di fuori dei territori dei rispettivi patriarcati, ed i sinodi delle proprie chiese: «Ubicumque Hierarcha alicuius ritus extra fines territorii patriarchalis constituitur, manet aggregatus hierarchiae patriarchatus eiusdem ritus ad normam iuris»[16].

L'affermazione è innovatrice poiché il diritto allora vigente escludeva qualsiasi legame giuridico tra i patriarchi ed altri vescovi del patriarcato, ed i fedeli della diaspora[17].

A proposito delle chiese non patriarcali né arcivescovili cito il n. 17 del decreto conciliare, dedicato al suddiaconato e agli «ordines inferiores», in cui si ricorda in modo generico la «*auctoritas legislativa* uniuscuiusque Ecclesiae particularis» ed il n. 23, relativo alla lingua liturgica, nella quale viene asserito che «Ad Patriarcham cum Synodo vel *ad Supremam cuiusque Ecclesiae Auctoritatem cum Consilio hierarcharum* ius pertinet etc.».

13 «Quae de Patriarchis sunt dictis, valent etiam, ad normam iuris, de Archiepiscopis maioribus, qui universae cuidam Ecclesiae particulari seu ritui praesunt».

14 «Cum institutum patriarchale in Ecclesiis Orientalibus sit forma regiminis traditionalis, Sancta et Oecumenica Synodus exoptat ut, ubi opus sit, novi erigantur patriarchatus, quorum constitutio Synodo Oecumenicae vel Romano Pontifici reservatur».

15 Per quanto si riferisce alle facoltà dei patriarchi con i loro sinodi ed ai diritti esercitati dal Romano Pontefice a riguardo delle nomine dei vescovi orientali, cf. M. Brogi, «Nomine Vescovili nelle Chiese Orientali Cattoliche», *Kanon* 7 (1985) 124-141.

16 Cf. C. Pujol, *Decretum «Orientalium Ecclesiarum»*, 77. Il contenuto «in casu» del termine «aggregatus» è stato dato da una dichiarazione della Congregazione per le Chiese Orientali del 25 marzo 1970, pubblicata in AAS 62 (1970) 179, ripresa in *Periodica* 49 (1970) 343 s. ed in *Nuntia* 3 (1976) 36 s. e commentata da C. Pujol: «Adnotationes ad Declarationem practicam vocis 'aggregatus'», *Periodica* 49 (1970) 344-354 e poi: «De sensu vocis 'aggregatus' (Vaticanum II, Decr. Orientalium Ecclesiarum n. 7)», *Periodica* 50 (1971) 251-271.

17 Cf. m. p. *Cleri Sanctitati* can. 216 § 2. 2.°: «Patriarchae in fideles eiusdem ritus, extra limites proprii territorii commorantes, competit potestas quatenus iure communi vel particulari expresse statuatur»; in seguito (cc. 260 § 1 d; 261 et 262) lo «ius commune» rinviava allo «ius particulare», ma nessun diritto particolare detta alcuna norma estensiva della potestà patriarcale. Per quest'ultima asserzione, cf. G. Rezac, «Sull'estensione della potestà dei Patriarchi ed in genere delle Chiese Orientali sui fedeli del proprio rito», *Concilium* (ed. ital.) 8 (1969) 140-154.

Universidad Pontificia de Salamanca

Per concludere, secondo *Orientalium Ecclesiarum* le comunità orientali, come quella latina, costituiscono delle «ecclesiae particulares»; la struttura tradizionale della «ecclesia particularis» orientale è quella patriarcale, alla quale viene assimilata quella arcivescovile, ma ve ne possono essere delle altre.

Il patriarca deve ricevere ogni onore e gode di prerogative personali, ma la più alta autorità della «ecclesia particularis» orientale è costituita dal patriarca (o l'arcivescovo maggiore) con il proprio sinodo; nelle chiese non patriarcali (né arcivescovili) si parla di Autorità suprema, ma si deduce dal testo che per esercitare i più alti poteri il titolare della suddetta autorità deve essere assistito da un «consilium hierarcharum».

Dal testo conciliare appare pertanto il carattere sinodale del governo delle chiese orientali.

2. Le chiese orientali nei due codici

Ambedue i codici, quello latino (CIC) e quello orientale (CCEO), hanno trattato delle chiese che finora, sulla traccia di *Orientalium Ecclesiarum*, ho chiamato «particolari», ma è ovvio che l'argomento non aveva per entrambi la medesima importanza né è stato svolto con uguale ampiezza.

2.1. *Le «ecclesiae rituales sui iuris» del Codex Iuris Canonici*

Non pare che la Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico (latino) si sia inizialmente posta alcun problema a riguardo della terminologia relativa alle Chiese orientali, mentre la locuzione «Ecclesia particularis» era pienamente entrata negli schemi del codice, con il significato ad essa attribuito da *Lumen Gentium* e da altri documenti conciliari[18].

Il problema sorse invece più tardi, e fu discusso dal «coetus specialis» incaricato della redazione di uno schema di «Lex Ecclesiae Fundamentalis», nella sua decima sessione (23-27 febbraio 1976): questo «coetus», inizialmente composto da consultori della sola Commissione latina, era poi divenuto misto nel 1974, avendovi Paolo VI aggiunto dei consultori della correlativa commissione orientale[19].

18 Cf. *Schema Documenti Pontificii quo disciplina canonica de Sacramentis recognoscitur (Reservatum)*, Typis Polyglottis Vaticanis 1975, can. 20; *Schema canonum Libri II De Populo Dei (Reservatum)*, Typis Polyglottis Vaticanis 1977, cc. 15 (CIC 98); 217-222; ed infine CIC 1983, cc. 368-374.

19 Cf. *Communicationes* 6 (1974) 59 s. e poi 12 (1980) 24; *Nuntia* 21 (1985) 5. La decisione era stata presa da Paolo VI in accoglimento di una petizione della Commissione orientale: cf. *Nuntia* 30 (1990) 25.

Universidad Pontificia de Salamanca

La questione terminologica fu sollevata dai consultori orientali, i quali avrebbero voluto mantenere alla locuzione «Ecclesia particularis» il contenuto attribuitole da *Orientalium Ecclesiarum*, ma i membri latini non erano disposti a cambiare: come abbiamo già visto, non si tratta di una semplice logomachia, ma questo uso bivalente di una medesima locuzione implica una diversa impostazione ecclesiologica.

La soluzione sulla quale convennero i membri del «coetus» fu di non toccare la terminologia adottata da *Lumen Gentium* e *Christus Dominus* per la diocesi e ripresa dalla commissione latina, e di coniarne una nuova per indicare le singole chiese orientali: si concluse cioè che ciascuna chiesa orientale sarebbe stata indicata come «Ecclesia ritualis sui iuris»[20].

«Ritualis», perché contraddistinta da un proprio rito, termine questo da doversi intendere non nel senso esclusivamente liturgico, ma in quello più complesso rilevato da LG 23 e OE 2, quando fanno riferimento al patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare delle singole chiese, e «sui iuris», cioè «autonoma»: a riguardo di quest'ultimo concetto, occorre tener sempre presente che non si tratta di una «autocefalia», bensì di un'autonomia *in seno* alla Chiesa cattolica, che implica pertanto il continuo riconoscimento dell'autorità del Romano Pontefice .

Se non erro, il *Codex Iuris Canonici* ha adottato questa terminologia nei soli cc. 111 e 112, mentre ha mantenuto tutte le altre volte il termine «rito» (cf. cc. 214; 383 § 2; 450 § 1; 476; 518; 1015; 1021; 1109; 1127 § 1; etc.); il *Codex* non dice invece nulla riguardo alla natura delle «ecclesiae rituales sui iuris», essendo suo esclusivo interesse risolvere le ipotesi di rapporti in cui una parte sia latina e l'altra orientale cattolica[21].

2.2. *Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*

La Pontificia Commissione per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale, istituita da Pio XI, aveva portato a termine i propri lavori già dal 1948, anno in cui il successivo Pontefice approvò, il 13 marzo, l'intero «schema Codicis Iuris Canonici Orientalis», di 2666 canoni.

Pio XII procedette poi, tra il 1949 ed il 1957, alla promulgazione di varie parti del codice, ma Giovanni XXIII sospese ogni ulteriore promulgazione.

Nel giugno 1972 Paolo VI sostituì quella Commissione con una nuova, denominata Pontificia Commissione *per la revisione* del Codice di Diritto Canonico Orientale, dotandola l'anno seguente di un congruo numero di consultori.

20 Cf. *Communicationes* 9 (1977) 297-299.
21 Cf. Brogi, «I cattolici orientali» *cit.*

Universidad Pontificia de Salamanca

Dopo alcuni anni di lavoro, nel quale era stato udito il parere di numerosi organi e persone, la presidenza della commissione poté riunire i frutti del lavoro dei consultori in un unico schema, che fu inviato il 17 ottobre 1986 per esame a tutti 'e loro soltanto' i membri della commissione[22]; è tuttavia utile ricordare che i membri avevano già avuto modo di pronunziarsi riguardo allo schema, rientrando per l'uno o l'altro titolo nelle categorie già consultate, specialmente i patriarchi e i vescovi membri dei sinodi o i capi dei dicasteri della curia romana; d'altra parte, tutti gli schemi erano noti in quanto pubblicati di volta in volta su *Nuntia*.

Le osservazioni dei membri della commissione furono successivamente vagliate da un apposito gruppo di lavoro[23], il quale preparò un testo da proporre alla Plenaria, che fu tenuta dal 3 al 14 novembre 1988[24].

Va intanto ricordato che mentre erano in corso le ultime revisioni dei vari schemi, la presidenza della commissione aveva costituito un «coetus de coordinatione»; questo «coetus» rimase in attività fino all'ultimo momento, sottoponendo ad accurato esame l'intero codice, al fine di assicurarne un pieno coordinamento interno[25].

Poche settimane dopo la Plenaria, e precisamente il giorno 28 gennaio 1989, l'intero schema del codice, per il quale veniva proposto il titolo di *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, fu presentato al Papa, perché ne disponesse la promulgazione[26].

Dopo un ulteriore esame, Giovanni Paolo II promulgò il codice il 18 ottobre 1990 con la costituzione apostolica *Sacri Canones*, decretandone l'entrata in vigore per il 1° ottobre 1991: esso consta di 1546 canoni disposti in trenta titoli, e la prefazione riassume tutto il lungo lavoro, dalla prima codificazione alla revisione.

Il *Codex* è stato presentato dallo stesso Giovanni Paolo II alla Chiesa universale il 25 ottobre 1990 nel corso di una assemblea plenaria del Sinodo

22 Per ambedue le codificazioni, cf. M.Brogi, «Codificazione del diritto comune delle chiese orientali cattoliche», REDC 45 (1988) 7-30; per lo schema del 1986 cf. «Invio dello schema Codicis Iuris Canonici Orientalis all'esame dei Membri della Commissione», *Nuntia* 23 (1986) 109-119; l'intero testo fu poi pubblicato in *Nuntia* 24/25 (1987) 1-268, seguito dall'indice (269-276) e dall'errata corrige (277 s.).

23 Cf. «Le osservazioni dei Membri della Commissione allo 'schema Codicis Iuris Canonici Orientalis' e le risposte del 'coetus de expensione observationum'», *Nuntia* 28 (1989) 3-138.

24 Per la Plenaria, cf. *Nuntia* 29 (1989) 3-77.

25 Cf. «Criteri e traccia del coetus de coordinatione», *Nuntia* 21 (1985) 66-79; «Breve relazione sui lavori della Commissione dal 15 dicembre 1984 al 15 dicembre 1985», *ibidem* 107; «L'operato del 'coetus de coordinatione'», *Nuntia* 27 (1988) 3-86; etc.

26 Cf. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis recognoscendo, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium - Schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici praesentatum*, Romae mense ianuario MCMLXXXIX; la data di consegna del documento al Romano Pontefice è tratta dalla «Praefatio» del nuovo Codice.

Universidad Pontificia de Salamanca

dei Vescovi[27], durante la quale venne distribuito ai Padri sinodali il relativo fascicolo degli *Acta Apostolicae Sedis*[28].

2.2.1. «Ecclesiae sui iuris» e «Ritus» nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium

I membri della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale rivolsero sin dall'inizio la loro attenzione alla questione terminologica e nel corso della loro prima assemblea plenaria, celebrata a Roma dal 18 al 23 marzo 1974, dettarono a riguardo un principio: «La nozione di rito sia riesaminata e si concordi una nuova terminologia per designare le varie Chiese Particolari dell'Oriente e dell'Occidente»[29].

La prima preoccupazione dei consultori fu quella di restringere l'accezione del termine «rito», e di determinare quella di «ecclesia particularis».

Come ho già accennato all'inizio del presente studio, le «chiese orientali» erano indicate come «riti», senza tuttavia negare a questo termine numerosi altri significati[30].

La Facoltà di Diritto Canonico del Pontificio Istituto Orientale, invitata dalla commissione a fornire il materiale per l'«instrumentum laboris» di quella plenaria, aveva redatto nel 1973 una proposta di norme per la suddetta ricognizione[31]; la IX norma, intitolata «Riti e Chiese particolari», chiedeva che la nozione di «Rito» fosse riservata solamente ai riti *nel senso liturgico*, e proseguiva: «Infatti oggi non c'è più bisogno di chiamare le Chiese particolari 'riti' perché non vi è più pericolo di confusione fra la Chiesa universale e unica e quelle particolari che sono molte».

La medesima norma faceva poi rilevare, nel suo secondo punto, la necessità di determinare uno statuto per tutte le chiese particolari, comprese quelle non patriarcali né arcivescovili, che erano le uniche prese in considerazione dal diritto allora vigente[32].

27 Cf. *Cf. Osserv. Romano* 27 ott. 1990, pag. 4.

28 Cf. AAS 82 (1990): «Cost. Ap. *Sacri Canones*», pp. 1033-1044; «Praefatio ad Codicem», pp. 1047-1060; «Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium», pp. 1061-1353; «Index Codicis», pp. 1355-1363.

29 Cf. «Principi direttivi per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale», *Nuntia* 3 (1976) 7; il medesimo periodico dedica alla riunione plenaria del 1974 l'intero fascicolo n. 30, che è il primo dell'anno 1990.

30 Scrive Žužek («Che cosa è una Chiesa», 263): «Non sorprende, quindi, se gli autori trovano oltre trenta sensi diversi del termine *ritus* nei documenti papali e conciliari, già prima del Concilio di Firenze».

31 Cf. «Proposta del 1973 della Facoltà di Diritto Canonico del Pontificio Istituto Orientale circa le norme per la ricognizione del diritto canonico orientale», *Nuntia* fasciculus praevius (1973) 12-14 e poi, per il testo, 20-33; il testo è stato poi ripubblicato in *Nuntia* 26 (1988) 100-113.

32 Cf. «Proposta», 110 s.; partendo da questa «proposta», i consultori avevano redatto un corpo di «norme», che figurano sparse nel corso della relazione riguardante la riunione plenaria del 1974, di cui costituivano lo «instrumentum laboris» - frutto della plenaria furono i «principi» citati alla nota 29.

Universidad Pontificia de Salamanca

Il secondo gruppo di studio della commissione (il «Coetus de Normis Generalibus, Ritibus, etc.»), nella sua seconda riunione, tenuta dal 9 al 14 dicembre 1974, trattò quest'argomento, e giunse alla prima redazione di un canone, il can. 1 § 1 - *Nomine ritus, hoc in Codice, nisi aliud constet, intelligitur patrimonium liturgicum, disciplinare, spirituale et theologicum, fundatum in traditionibus Alexandrina, Antiochena, Constantinopolitana, Chaldea et Armena, et legitime evolutum in conditionibus populorum, quod modo fidei vivendae uniuscuiusque Ecclesiae particularis proprio exprimitur.*

§ 2 - *Nomine Ecclesiae particularis, hoc in Codice, intelligitur coetus fidelium hierarchia ad norman iuris iunctus, quem uti sui iuris expresse vel tacite agnoscit Romanus Pontifex vel Oecumenica Synodus*[33].

Il primo paragrafo è la revisione del can. 303 § 1, 1° del motu proprio *Postquam Apostolicis Litteris*; quanto al secondo, annotano i consultori che la locuzione «sui iuris» è tratta da quel medesimo paragrafo del motu proprio[34].

Questi due canoni furono più volte riveduti, tanto dal «coetus de normis generalibus» che da quello «centralis», finché quest'ultimo approvò nell'aprile 1980 la redazione inserita nello «schema canonum de constitutione hierarchica Ecclesiarum Orientalium», inviato agli organi di consultazione il 12 ottobre 1984 e pubblicato poco dopo in *Nuntia*[35].

Era questo il testo del can. 9 - § 1, 1) - *Nomine ritus intelligitur patrimonium liturgicum, theologicum, spirituale, et disciplinare, cultura ac rerum adiunctis historiae populorum distinctum, quod modo fidei vivendae uniuscuiusque Ecclesiae sui iuris proprio exprimitur.*

2) *Ritus de quibus hoc in Codice agitur sunt, nisi aliud constet, illi oriundi ex traditionibus alexandrina, antiochena, armena, chaldea, vel constantinopolitana.*

§ 2 - *Coetus fidelium hierarchia ad normam iuris iunctus quem uti sui iuris expresse vel tacite agnoscit Suprema Ecclesiae universalis Auctoritas vocatur in hoc Codice Ecclesia sui iuris*[36].

33 Cf. E. Jarawan, «Les canons des rites orientaux», *Nuntia* 3 (1976) 44-47.

34 Diceva quel comma: «*Ritus orientales de quibus canones decernunt* sunt alexandrinus, antiochenus, constantinopolitanus, chaldeus et armenus, aliique ritus quos uti sui iuris expresse vel tacite agnoscit Ecclesia».

Il m. p. *Postquam Apostolicis Litteris*, «De Religiosis, de bonis Ecclesiae temporalibus, de verborum significatione pro Ecclesiis Orientalibus» fu promulgato da Pio XII il 9 febbraio 1952; per le fasi attraverso le quali è giunta la commissione codificatrice al testo ora citato, cf. Žužek, «Che cosa è una Chiesa», 263-268.

35 Cf. *Nuntia* 19 (1984) 3-92.

36 Il canone è il primo del Titulus I, «De Ecclesiis sui iuris et de Ritibus», ed è seguito da due capitoli: I. «De ascriptione alicui Ecclesiae sui iuris», cc. 10-17; II. «De ritibus servandis», cc. 18-22.

Universidad Pontificia de Salamanca

Si noti che eravamo nel 1984, e quindi non soltanto dopo le riunioni di studio sulla *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, che avevano trattato della terminologia, ma anche dopo l'accantonamento del progetto stesso e persino dopo la promulgazione del *Codex Iuris Canonici* (latino); la locuzione «ecclesia particularis» era stata pertanto sostituita da un'altra: «ecclesia sui iuris».

La revisione dello schema del 1984 in base alle osservazioni degli organi e persone consultate avvenne in due tempi, del 7 al 19 ottobre 1985 e dal 20 gennaio al 1° febbraio 1986[37].

Il can. 9 fu riveduto nel secondo periodo: al termine di una discussione, nel corso della quale erano state respinte varie proposte, il gruppo di studio accolse la richiesta di quattro organi di consultazione, d'invertire l'ordine dei paragrafi del canone, avendola giudicata congruente con la «inscriptio» del «titulus» e con la successione dei suoi due capitoli, per cui il secondo paragrafo divenne primo, e viceversa[38].

Giungiamo così al già ricordato schema del 1986, che è il primo contenente l'intero codice.

Il canone è ora contrassegnato dal n. 27, e la presidenza della commissione vi ha apportato alcune modifiche lessicali, nel pieno rispetto della sua sostanza[39].

I membri della Commissione riservarono al canone poche osservazioni, che i consultori suggerirono alla riunione plenaria della commissione di respingere, mentre la presidenza aveva ora diviso il canone, formando col solo primo paragrafo il canone 27, e facendo del secondo, che contava due commi, un canone a sé stante, il can. 27 bis, in due paragrafi[40].

I due canoni furono congedati indenni dalla Plenaria del 1988 e giunsero nel 1989 al Romano Pontefice come cc. 27 e 28 dello «schema novissimum», pervenendo in questa stessa veste anche a noi, nel codice ora promulgato.

Ecco, dunque, i testi promulgati:

37 Cf. «La nuova revisione dello *schema canonum de constitutione hierarchica Ecclesiarum Orientalium*», (I) *Nuntia* 22 (1986) 3-124 et (II) *Nuntia* 23 (1986) 3-104.

38 «La nuova revisione», (I) 22-24.

39 Riscrivo il can. 27 dello schema 1986, ponendo in corsivo le variazioni e, tra parentesi, i termini usati nella precedente redazione: § 1 - «Coetus *christifidelium* (fidelium) hierarchia ad norman iuris iunctus, quem *ut* (uti) sui iuris expresse vel tacite agnoscit *suprema Ecclesiae auctoritas* (Suprema Ecclesiae universalis Auctoritas), vocatur in hoc Codice Ecclesia sui iuris». § 2, 1.° - «*Ritus est* (Nomine ritus intelligitur) patrimonium liturgicum, theologicum, spirituale et disciplinare cultura ac rerum adiunctis historiae populorum distinctum, quod modo fidei vivendae uniuscuiusque Ecclesiae sui iuris proprio exprimitur». 2.° - «ritus, de quibus *in Codice* (hoc in Codice) agitur, sunt, nisi aliud *constat* (constet), *illi, qui oriuntur* (illi oriundi) ex traditionibus Alexandrina, Antiochena, Armena, Chaldea et Constantinopolitana (tutte in maiuscolo anziché minuscolo)».

40 Cf. «Le osservazioni dei Membri», 18-20.

Universidad Pontificia de Salamanca

can. 27 - *Coetus christifidelium hierarchia ad norman iuris iunctus, quem ut sui iuris expresse vel tacite agnoscit suprema Ecclesiae auctoritas, vocatur in hoc Codice Ecclesia sui iuris.*

can. 28 § 1 - *Ritus est patrimonium liturgicum, theologicum, spirituale et disciplinare cultura ac rerum adiunctis historiae populorum distinctum, quod modo fidei vivendae uniuscuiusque Ecclesiae sui iuris proprio exprimitur.*

§ 2 - *Ritus, de quibus in Codice agitur, sunt, nisi aliud constat, illi, qui oriuntur ex traditionibus Alexandrina, Antiochena, Armena, Chaldea, et Constantinopolitana.*

Alla luce di quanto finora espresso, penso che questi due canoni non presentino difficoltà di lettura.

In primo luogo, rilevo che la definizione di «ecclesiae sui iuris» non si presenta avulsa dal codice, ma gli è relativa: essa cioè è intesa in funzione del *Codex* (in hoc Codice).

La «*Ecclesia sui iuris*» o chiesa di diritto proprio, cioè autonoma, è una comunità costituita da un gruppo di fedeli (coetus christifidelium), i quali hanno una gerarchia come elemento legale (ad norman iuris) di coesione.

Vedremo poi che la gerarchia potrebbe consistere anche in un unico pastore, ma si tratta in genere di più vescovi, gerarchicamente coordinati.

Questo elemento interno, materiale, non è tuttavia sufficiente, dovendone sopravvenire anche uno esterno, formale, e cioè il riconoscimento della suddetta autonomia (quem ut sui iuris... agnoscit) da parte della suprema autorità della Chiesa.

Quale sia questa autorità, lo dice il CCEO nel suo terzo titolo (cc. 42-54): il Romano Pontefice, di cui ai cc. 43-48, ed il collegio dei vescovi «una cum capite suo et numquam sine hoc capite» (cc. 49-54).

La locuzione «sui iuris», che non è nuova ma è stata ripresa, come si è visto, da un canone tratto dalle parti del CICO promulgate da Pio XII, non crea alcuna perplessità poiché la «autonomia» in questione non è assoluta, ma ben delimitata dal diritto stabilito dalla suddetta autorità suprema[41].

Con riferimento ai lavori della commissione mista per la *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, faccio notare che è stato invece giudicato superfluo, e pertanto omesso, l'attributo «ritualis» entrato, come si è visto, in CIC, cc. 111 e 112.

41 L'autorità suprema della Chiesa non si limita infatti a riconoscere una singola comunità come «chiesa sui iuris», ma determina con il CCEO ed altre eventuali norme l'ambito dell'autonomia, riservandosi inoltre il diritto di intervenire ogniqualvolta lo giudichi opportuno.

Universidad Pontificia de Salamanca

Mentre la definizione di «ecclesia sui iuris» ha un carattere pragmatistico ed è legata al Codice, quella del termine «rito», ampiamente descrittiva, se ne presenta invece staccata.

Il *rito* è il patrimonio liturgico, teologico, etc. con il quale ciascuna «ecclesia sui iuris» esprime il proprio modo di vivere la fede.

Anche questo patrimonio è tuttavia relativo, essendo individuato (distinctum) da elementi contingenti, e cioè la cultura e le vicende storiche dei popoli (cultura ac rerum adiunctis historiae populorum): è il Vangelo accolto e vissuto secondo le proprie tradizioni e la propria cultura.

Infine, i riti presi in considerazione dal *Codex* sono quelli derivati dalle cinque grandi tradizioni orientali[42].

2.2.2. I vari «gradi» delle chiese sui iuris ed il capo di ciascuna di esse

Le chiese particolari, asserisce *Orientalium Ecclesiarum* (n. 3) «pari pollent dignitate»; ciò non toglie che vi si possano riscontrare diversi «gradi», a seconda della maggiore o minore complessità (per non dire perfezione) della loro struttura.

Come si è visto[43], la struttura più completa si ritrova nell'antica istituzione patriarcale, così introdotta in *Orientalium Ecclesiarum*: «Ab antiquissimis temporibus in Ecclesia viget institutio patriarchalis, iam a primis Synodis Oecumenicis agnita»[44].

Il patriarca, vescovo di un'eparchia (o diocesi) e «caput et pater» di una chiesa sui iuris «est Episcopus, cui competit potestas in omnes Episcopos non exceptis Metropolitis ceterosque christifideles Ecclesiae, cui praeest, ad norman iuris a suprema Ecclesiae auctoritate approbati» (can. 56)[45]; il CCEO riconosce dunque al patriarca una «potestas» su tutti i membri della sua chiesa, i chierici, di qualunque ordine e grado, i laici, ed anche, entro certi limiti, i religiosi; questa «potestas» è regolata dal diritto comune e particolare emanato dalla suprema autorità della Chiesa.

42 Ciascuna delle ventun chiese orientali è riconducibile ad una di queste cinque grandi tradizioni; cf., ad esempio, *Oriente Cattolico*, 4 ed., 89; *Ann. Pont.* 1990, 1082-1085.

43 Cf. *supra*, nota 12; W. De Vries, *Orient et Occident - les structures ecclésiales vues dans l'histoire des sept premiers conciles oecuméniques* (Paris 1974).

44 In nota al testo conciliare sono citati Nic. I, 6; Costantinop. I, 2 et 3; Calced., 28; 9; Costantinop. IV, 17; 21; Lateran. IV, 5; 30; Fiorent., *Decr. pro Graecis;* seguiti da «etc.»; a questo testo fa eco il can. 55 del CCEO: «Secundum antiquissimam Ecclesiae traditionem iam a primis Conciliis Oecumenicis agnitam viget in Ecclesia institutio patriarchalis; quare singulari honore prosequendi sunt Ecclesiarum Orientalium Patriarchae, qui suae quisque Ecclesiae patriarchali tamquam pater et caput praesunt».

La prima parte del canone, che ha come fonte immediata il primo paragrafo di OE 7, ricorda l'antichità dell'istituto patriarcale e la seconda, che riprende con lievi varianti il primo paragrafo di OE 9, racchiude due concetti, l'onore dovuto ai patriarchi e la loro qualità di padri e capi della propria chiesa sui iuris; anteriormente, vi è il m. p. *Cleri Sanctitati*, can. 216 § 1.

45 Cf. m.p. *Cleri Sanctitati* can. 216 § 2, 1°.

Universidad Pontificia de Salamanca

Il patriarca gode di un ampio potere esecutivo, ma per quanto è in sua facoltà esercitarlo da solo, gli viene raccomandato[46] di non omettere la consultazione dell'uno o dell'altro dei suoi due sinodi, quello permanente[47] o quello che riunisce tutti i vescovi della sua chiesa[48], o anche del convegno patriarcale[49].

In talune circostanze questa raccomandazione si trasforma invece in un obbligo ben determinato dal diritto[50].

La seconda struttura ecclesiastica orientale contemplata del CCEO è quella arcivescovile maggiore: l'arcivescovo maggiore «est metropolita Sedis determinatae vel agnitae a suprema Ecclesiae auctoritate, qui toti cuidam Ecclesiae sui iuris titulo patriarchali non insignitae praeest»[51].

La figura dell'*arcivescovo maggiore* è molto simile a quella del patriarca[52], pur dovendosi sottolineare, e proprio a vantaggio del primo, che questi è un metropolita con potestà su altre provincie ecclesiastiche, oltre a quella propria, mentre il patriarca è un vescovo eparchiale con giurisdizione su altri vescovi ed eventualmente anche metropoliti; la differenza più rilevante si riscontra invece in occasione della loro elezione.

L'elezione del patriarca, scaturita dal sinodo dei vescovi della chiesa patriarcale, è completa, per cui il neo-patriarca può essere subito intronizzato, seppure abbiano l'obbligo, tanto lui che il sinodo, di darne notizia al Romano Pontefice e di chiedergli la «comunione ecclesiastica»; l'elezione dell'arcivescovo, compiuta dal sinodo con uguale libertà ed autonomia, manca invece di stabilità, per cui occorre chiedere e attendere la *conferma* del Romano Pontefice, per poter procedere alla proclamazione ed intronizzazione[53].

Poiché l'arcivescovo maggiore è un arcivescovo metropolita posto a capo di una chiesa sui iuris non riconosciuta come patriarcale, si sarebbe indotti ad asserire che ogni chiesa sui iuris non patriarcale debba essere arcivescovile maggiore; ma non è così.

46 Cf. can. 82 § 3.

47 Cf. cc. 114-121; *etiam* J. Hajjar, *Le Synode Permanent dans l'Eglise Byzantine des Origines au XI siècle* (Roma 1962); M. Brogi, «Sinodi Patriarcali, Assemblee e Conferenze Episcopali di rito orientale», *Antonianum* 51 (1976) 250-265.

48 Cf. cc. 102-113; Brogi, «Sinodi Patriarcali», *cit.*

49 Cf. cc. 140-145; Brogi, «Sinodi Patriarcali», *cit.*

50 Cf. cc. 106 § 1, 1° et 120; e inoltre 83 § 2; 85; 90; etc.

51 Cf. can. 151.

52 Cf. *supra*, nota 13; can. 152: «Quae in iure communi de Ecclesiis patriarchalibus vel de Patriarchis dicuntur, de Ecclesiis archiepiscopalibus maioribus vel de Archiepiscopis maioribus valere intelleguntur, nisi aliter iure communi expresse cavetur vel ex natura rei constat».

53 Cf. cc. 76 e 77, et 153.

Universidad Pontificia de Salamanca

Si dà infatti il caso di alcune chiese costituite da una provincia ecclesiastica, che la suprema autorità della Chiesa non ha riconosciuto né attualmente riconosce come chiese arcivescovili maggiori: il *Codex* prende in considerazione questo caso nel VI titolo (cc. 155-176), il cui primo capitolo, comprendente i cc. 155-173, tratta per l'appunto «de Ecclesiis metropolitanis sui iuris».

Questa chiesa sui iuris è retta da un *metropolita*, il quale è nominato dal Romano Pontefice ed è assistito per il governo della sua chiesa da un «Consilium Hierarcharum»[54].

Le comunità orientali cattoliche sono costituite in gran parte, come è noto, da gruppi minori staccatisi dalle chiese ortodosse e ritornati all'unità cattolica; alcune volte questi gruppi sono numericamente così ridotti, da non costituire che un'unica circoscrizione ecclesiastica, ed il *Codex* contempla anche queste realtà, dedicando ad esse gli ultimi canoni del già ricordato titolo VI, e precisamente i cc. 174-176, il primo dei quali enunzia: «Ecclesia sui iuris, quae neque est patriarchalis nec archiepiscopalis maior nec metropolitana, concreditur Hierarchae, qui ei praeest ad norman iuris communis et iuris particularis a Romano Pontifice statuti».

Con questi tre canoni il *Codex* lascia aperto il campo ad ampie possibilità, in quanto esso parla soltanto di *gerarchi*, cioè ordinari, per cui si può trattare non solo di un'eparchia, retta da un vescovo eparchiale che la regga «nomine proprio», ma anche di un esarcato apostolico (o vicariato apostolico), affidato dunque ad un esarca apostolico non necessariamente insignito del carattere vescovile, il quale la reggerebbe «nomine Romani Pontificis»[55].

Per le decisioni che il diritto comune rimette alla superiore autoritá della chiesa sui iuris, questi vescovi hanno sempre bisogno del consenso della Sede Apostolica[56].

2.2.3. Gli organi collegiali di governo delle singole chiese sui iuris

L'autonomia delle chiese sui iuris si esplica con la facoltà di governarsi emanando leggi appropriate, amministrando la giustizia e curando con mezzi pastorali anche coercitivi che la comunità ecclesiale viva in modo ordinato e tenda verso i propri fini.

Mentre i singoli gerarchi (cioè ordinari) provvedono alle proprie eparchie, i capi della chiese sui iuris provvedono all'intera chiesa con un potere esecutivo più ampio nei patriarchi e arcivescovi, e meno ampio nei metro-

54 Cf. can. 155.
55 Cf. cc. 311-321.
56 Cf. can. 176.

Universidad Pontificia de Salamanca

politi, ma esercitano il potere legislativo subordinatamente alle norme del diritto pontificio solo procedendo collegialmente con altri vescovi.

Rileggiamo a questo proposito *Orientalium Ecclesiarum*[57]: «Patriarchae cum suis synodis superiorem constituunt instantiam pro quibusvis negotiis patriarchatus, ...salvo inalienabili Romani Pontificis iure in singulis casibus interveniendi»: il contenuto di questo principio, così solennemente enunziato, è sviluppato nel CCEO, particolarmente al can. 110, che statuisce tanto per le chiese patriarcali che per quelle arcivescovili maggiori[58].

Il canone riguarda il sinodo dei vescovi della *chiesa patriarcale* (ed anche di quella *arcivescovile*), del quale fanno parte tutti i vescovi (ordinati) della chiesa sui iuris, tanto quelli che esercitano il loro ministero all'interno del territorio della chiesa patriarcale (intra fines) quanto quelli che si trovano all'esterno di quel medesimo territorio (extra fines)[59]; presieduto dal patriarca (con l'unica ovvia eccezione di quando si riunisce «sede vacante» per eleggerselo)[60] e dotato di statuti redatti ed approvati dal sinodo stesso[61], esso è l'unico organo legislativo di quella chiesa sui iuris[62].

I vescovi membri del sinodo, sia quelli dell'interno che quelli dell'esterno del territorio della chiesa patriarcale, hanno in seno al sinodo uguali obblighi ed uguali diritti per quanto concerne l'elezione del patriarca e quelle dei vescovi, nonché la presentazione al Romano Pontefice di candidati per le sedi vescovili «extra fines»; riguardo alle altre decisioni, il diritto particolare può coartare il suffragio deliberativo dei vescovi «extra fines»[63].

Perché una sessione del sinodo dei vescovi risulti valida, occorre che sia presente la maggioranza dei suoi membri, ma il diritto particolare può esigere una presenza più alta[64]; la determinazione della procedura da seguire per l'approvazione di una legge è rimessa al diritto particolare, tacendo il quale occorre attenersi alla procedura prescritta dal diritto comune per gli atti di una persona giuridica[65].

Il sinodo stabilisce i modi ed i tempi per la promulgazione delle leggi, ma la promulgazione è di competenza esclusiva del patriarca[66].

57 Cf. n. 9.

58 Cf. can. 152.

59 Cf. can. 102 § 1: «ubicumque constituti»; *etiam* can. 150 § 1; per i confini del territorio di una chiesa patriarcale oppure vescovile, cf. can. 146.

60 Cf. cc. 65 § 1; 70.

61 Cf. can. 113.

62 Cf. can. 110 § 1.

63 Cf. can. 102 § 2.

64 Cf. can. 107 § 1.

65 Cf. cc. 107 § 2; 924.

66 Cf. can. 112 § 1.

Universidad Pontificia de Salamanca

Le leggi emanate dal sinodo dei vescovi della chiesa patriarcale, se sono liturgiche, entrano in vigore «ubique terrarum», quelle disciplinari invece entrano in vigore soltanto «intra fines», a meno che non vi sia stata un'approvazione della Sede Apostolica; i vescovi «extra fines» sono tuttavia invitati ad adeguarvi la loro legislazione particolare[67].

La *chiesa metropolitana* sui iuris è retta dal metropolita assistito dal «Consilium Hierarcharum» i quali insieme formano l'unico organo dotato di potere legislativo nei confronti dell'intera chiesa sui iuris[68].

Anche il «Consilium Hierarcharum» gode della facoltá di redigersi un proprio corpo di statuti, ma ha il dovere di farli conoscere alla Sede Apostolica[69]; ne fanno parte tutti i vescovi (ordinati), ma, per diritto comune, vi hanno diritto di voto deliberativo soltanto i vescovi eparchiali e quelli coadiutori; il diritto particolare può tuttavia concedere il diritto di voto anche ai vescovi ausiliari e agli altri vescovi titolari[70].

Per la validità di una sessione del «Consilium Hierarcharum» occorre la presenza della maggioranza dei vescovi tenuti a partecipare, ma il diritto particolare può esigere una presenza più alta —le leggi sono approvate a maggioranza assoluta dei suffragi di quanti tra i presenti hanno voto deliberativo, e vanno comunicate alla Sede Apostolica, né si possono promulgare prima che la medesima ne abbia accusato ricezione per iscritto[71].

La promulgazione delle leggi emanate dal «Consilium Hierarcharum» è di competenza esclusiva del metropolita[72].

Le chiese costituite da un'*unica* circoscrizione ecclesiastica sono rette da un diritto particolare stabilito dal Romano Pontefice, che è dunque al di sopra della competenza del suo unico gerarca, ed il motivo ne è chiaro: il diritto particolare delle altre chiese sui iuris, quando non promana dal Romano Pontefice, è frutto dell'azione collegiale dei suoi vescovi, riuniti in

67 Cf. can. 150 §§ 2 et 3.

68 Cf. can. 167 § 1.

69 Cf. can. 171.

70 Cf. CIC can. 164 § 2: la norma per l'estensione del suffragio deliberativo ai vescovi ausiliari ed agli altri vescovi titolari, membri del «Consilium Hierarcharum», è dunque simile a quella del CIC can. 454, relativo alle conferenze episcopali.

Si noti tuttavia che mentre i vescovi diocesani e coadiutori latini possono anche mutare le precedenti concessioni, essendo gli unici competenti a riguardo degli statuti delle conferenze episcopali, quelli orientali costituenti un «Consilium Hierarcharum», se avranno fatto la suddetta concessione, saranno in seguito meno liberi di modificarla.

Stante il silenzio del CCEO, si deve infatti intendere che i vescovi ausiliari e gli altri vescovi titolari, una volta ricevuto il diritto di voto, avranno il diritto di partecipare, con voto deliberativo, anche alle sessioni che avranno per oggetto eventuali modifiche agli statuti.

71 Cf. cc. 166; 167 § 2.

72 Cf. can. 167 § 3.

Universidad Pontificia de Salamanca

sinodo ovvero nel consiglio dei gerarchi; in questo caso, uno solo è il gerarca, che d'altronde potrebbe anche non essere vescovo.

Il gerarca è dunque l'unico legislatore per il diritto particolare della sua circoscrizione ecclesiastica ma quando il diritto comune rinvia allo «ius particulare ecclesiae sui iuris» per questioni non risolte dal diritto stabilito dal Romano Pontefice, il gerarca decide a riguardo, ma i suoi provvedimenti devono essere sottoposti all'approvazione della Sede Apostolica[73].

2.2.4 Le chiese sui iuris soggette alla nuova normativa

Il CCEO si apre col seguente enunziato: «Canones huius Codicis omnes et solas Ecclesias orientales respiciunt»[74]; le chiese orientali (cattoliche) alle quali fa riferimento il *Codex* sono attualmente ventuno, e vengono generalmente presentate in correlazione al loro rito, cioè in relazione ad una delle cinque grandi famiglie liturgiche prese in considerazione del can. 28 § 2[75].

Intendo qui presentarle velocemente, prendendone come criterio la struttura interna.

Un'esposizione così impostata deve partire dalle chiese patriarcali, che sono sei: una di Alessandria dei copti, di rito alessandrino; tre di Antiochia, maronita e sira, di rito siro occidentale, e greco-melkita, di rito costantinopolitano detto oggi bizantino; una di Babilonia dei caldei, di rito caldeo ovvero siro orientale; ed infine quella di Cilicia degli armeni, di rito armeno[76].

Il Coussa, segretario della Pontificia Commissione per la redazione del CICO[77], ricordò nel 1948 che non vi erano allora arcivescovi metropoliti cattolici i quali fossero a capo di più provincie ecclesiastiche, ma aggiunse che a questi potevano essere assimilati due metropoliti i quali godevano di particolari facoltà ed erano chiamati *Arcivescovi Metropoliti*, quello rumeno e quello ruteno, entrambi di rito bizantino[78]; la persecuzione subìta in patria da queste due chiese, con sparizione nelle catacombe di ambedue le gerarchie, ha tuttavia oscurato a lungo queste facoltà.

73 Cf. can. 176.

74 Per il can. 1 del CCEO, cf. M. Brogi, «Il nuovo Codice orientale e la Chiesa latina», *Antonianum* 66 (1991) 39-49.

75 Cf. *supra*, nota 42.

76 Cf. *Oriente Cattolico*[4], 70.

77 Per Acacio Coussa, B. A., professore di diritto canonico alla Lateranense, segretario della Pontificia Commissione per la redazione del CICO, assessore e poi cardinale segretario della S. Congregazione per la Chiesa Orientale, cf. N. Del Re, «I Cardinali e gli Assessori del 1.° Cinquantenario» (I, 6: «Gabriele Acacio Coussa, 13 agosto 1961-29 luglio 1962»), *La Sacra Congregazione per le Chiese Orientali nel Cinquantesimo della Fondazione - 1917-1967* (Roma 1969) 93-95; G. Mojoli, *All'ombra di Pietro* (Roma 1976) 64.

78 Cf. A. Coussa, *Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali*, I (Grottaferrata 1948) 283; A. Wuyts, *De Ritibus Orientalibus et de Personis (Juxta Motu Proprio «Cleri Sanctitati»)*, pro manuscripto (Romae 1964) 274-279.

Universidad Pontificia de Salamanca

La prima chiesa sui iuris a riemergere, seppure soltanto «in diaspora», fu quella che al tempo del Coussa era ancora chiamata «rutena». Originaria della Galizia, regione nord-occidentale dell'Ucraina, essa ha poi assunto il nome di «ucraina», ed il 23 dicembre 1963 fu infatti riconociuta dalla Sede Apostolica come arcivescovato maggiore, a norma del motu proprio *Cleri Sanctitati*, ed il suo capo, Joseph Slipyj, fu riconosciuto come arcivescovo maggiore. Questi era stato da poco rilasciato dall'Unione Sovietica e si era trasferito a Roma, dove fu creato cardinale nel 1965[79].

La Chiesa ucraina era allora libera soltanto in diaspora, ma il card. Myroslav Ivan Lubachivsky, successore dello Slipyj e residente a Roma, ha preso possesso in quest'anno 1991 della sua cattedrale a Lviv, in Ucraina, e si pensa che il suo successore —la cui nomina da parte del Romano Pontefice non dovrebbe essere lontana— possa ristabilire la sede in modo definitivo in patria; da quel momento il sinodo arcivescovile, finora retto da una particolare normativa, potrà funzionare secondo il diritto comune, ed avrà il non lieve compito di curare la riorganizzazione in patria della strutture ecclesiastiche.

Occorrerà tuttavia superare o in qualche modo neutralizzare una sua attuale anomalia, dovuta al forte squilibrio che si riscontra al suo interno: al presente, la chiesa ucraina conta infatti una gerarchia molto ridotta in patria, ove ci dovrebbero essere alcuni milioni di fedeli, mentre è sovrabbondante il numero degli arcivescovi e vescovi dell'estero, a motivo della dispersione dei fedeli ucraini per l'Europa Occidentale, le Americhe e l'Australia, ove formano molte comunità, sebbene non raggiungano nel complesso il milione d'anime[80].

La Sede Apostolica invece non si è ancora pronunciata a riguardo della Chiesa romena, anch'essa in fase di riorganizzazione dopo la soppressione comunista: questa chiesa, mancandole il riconoscimento come arcivescovile maggiore, si deve considerare, almeno per ora, come chiesa metropolitana sui iuris; altre chiese metropolitane sui iuris sono quella etiopica, di rito alessandrino, e quella malankarese, di rito siro occidentale, mentre è sui generis la Chiesa malabarese, di rito siro orientale, dotata di una cosiddetta conferenza episcopale, i cui statuti furono approvati «ad experimentum» il 4 giugno 1970. Essa è costituita da due provincie indipendenti l'una dall'al-

79 Cf. *Oriente Cattolico*, 4 ed., 8 et 73 s.

80 Cf. *Osserv. Rom.*, 17 genn. 1991, 1; 6 e 7. Per i diritti e doveri dei vescovi riuniti in sinodo, cf. *supra*, nota 59; è tuttavia prevedibile che il sinodo arcivescovile della Chiesa ucraina potrà difficilmente costituire uno «ius particulare» limitativo nel senso indicato dal canone, data la preponderanza numerica dei vescovi «extra fines», i quali hanno al presente voto deliberativo.

Se il sinodo non giunge ad un accordo, dovrà essere il Romano Pontefice ad emanare un'apposita normativa.

Universidad Pontificia de Salamanca

tra, site nello stato del Kerala (India meridionale), nonché da nove eparchie site al di fuori del Kerala, suffraganee di archidiocesi metropolitane latine[81].

Singolare è il caso della Chiesa rutena, sviluppatasi negli USA, ove conta una provincia ecclesiastica che si è autodenominata «Chiesa bizantina», in quanto è derivata da un'eparchia dell'Ucraina Carpatica rimasta a lungo «nelle catacombe» e che la Sede Apostolica ha di recente riorganizzato assieme alle altre eparchie dell'Ucraina, site in Galizia[82]. La singolarità è dovuta al fatto che veniamo a trovarci dinanzi ad una gerarchia, quella statunitense, che conta un metropolita e tre vescovi suffraganei, la quale ha come «pater» il vescovo semplicemente eparchiale della terra d'origine: il diritto comune non prevede una situazione del genere.

Sono costituite da un'unica eparchia le chiese sui iuris «jugoslava» ed ungherese, ambedue di rito bizantino, e sono invece costituite da un unico esarcato apostolico altre due chiese sui iuris di rito bizantino, quella greca e quella bulgara; i fedeli di quest'ultima chiesa dispersi per il mondo sono assistiti da un Visitatore delegato dalla Congregazione per le Chiese Orientali.

Esiste anche un secondo esarcato greco, quello di Istanbul, che è anzi all'origine di quello di Atene, ma esso conta ormai poche unità di fedeli ed è privo di titolare.

Anche la Chiesa russa di rito bizantino conta due esarcati apostolici, uno in Russia e l'altro in Cina, ma non se ne ha alcuna notizia e sono ambedue privi di titolare; la Congregazione Orientale assiste, tramite un Visitatore, i pochi fedeli russi cattolici di rito bizantino in emigrazione.

Sono sui generis le chiese italo-albanese e slovacca, di rito bizantino: la prima, composta da due eparchie e da un monastero esarchico, perché vi manca qualsiasi forma di coordinamento, e la seconda perché comprende due eparchie, una in Cecoslovacchia e l'altra in Canadà, prive anch'esse di coordinamento, e situate in regioni distanti l'una dall'altra e dalle problematiche completamente diverse.

La Congregazione Orientale assiste tramite un suo Visitatore anche i fedeli bielorussi di rito bizantino, dispersi per il mondo; per i pochi albanesi cattolici di rito bizantino, dei quali oggi non si ha notizia alcuna, era stata

81 Cf. *Ann. Pont.* 1990, 1040; lo stato anomalo della Chiesa siromalabarese ha dato luogo ad uno specifico intervento nel corso della seconda riunione plenaria della Pontificia Commissione per la revisione del CICO: cf. «Competenze delle 'Conferenze Episcopali di rito orientale'», *Nuntia* 29 (1989) 52 s.

82 E' l'eparchia di Mukačevo, per la quale cf. *Osserv. Rom.*, 17 genn. 1991, 6: in questo solo secolo, il territorio coperto dall'eparchia e la relativa comunità ecclesiale si sono successivamente trovati a far parte del Regno di Ungheria, poi della Cecoslovacchia, poi nuovamente dell'Ungheria, ormai a regime repubblicano, ed infine della R. S. S. Ucraina.

Per questa chiesa particolare assieme alle eparchie di Prešov in Cecoslovacchia e di Hajdudorog in Ungheria, cf. C. Simon, «I Ruteni: passato e presente», *Civiltà Cattolica* 141, 3 (1990) 400-412.

Universidad Pontificia de Salamanca

eretta nel 1939 un'amministrazione apostolica, oggi priva di titolare; mancano notizie anche dei pochi georgiani bizantini cattolici, ma siccome non hanno mai avuto un'organizzazione ecclesiastica propria né un proprio gerarca orientale cattolico, essi non hanno mai costituito una chiesa cattolica orientale sui iuris[83].

In concomitanza con l'entrata in vigore del nuovo codice, le chiese sui iuris dovrebbero avviare lo studio del proprio stato giuridico e proporre alla Sede Apostolica opportuni provvedimenti per il superamento di queste e di eventuali altre anomalie, in modo da poter sfruttare in pieno i diritti che il Romano Pontefice ha loro concesso o riconosciuto con la promulgazione del CCEO.

3. Lo «ius particulare» nel CCEO

Abbiamo visto in precedenza che le chiese orientali sono sui iuris, godono cioè di un'autonomia interna, e sono pertanto dotate di organi legislativi, per cui pare ovvio rilevare nel CCEO numerosi rinvii al diritto proprio di ciascuna di esse[84]; la questione non era tuttavia apparsa subito chiara ai membri della commissione, allorché si riunirono per la prima volta dal 18 al 23 marzo 1974 per avviare i lavori di revisione del *Codex Iuris Canonici Orientalis*.

3.1. *Direttive dei membri della commissione di revisione riguardo allo «ius particulare»*

Al fine di conciliare la scelta di proporre la promulgazione di un unico codice per tutte le chiese orientali cattoliche con l'esigenza di ciascuna di queste di reggersi secondo il proprio patrimonio canonico, la Pontificia Commissione per la revisione del CICO affrontó sin dall'inizio la questione del diritto particolare.

La bozza di «Norme per la riforma del Diritto Canonico Orientale»[85], proposta alla discussione ed approvazione dei membri della commissione[86],

83 Per tutte le chiese cattoliche orientali cf. *Oriente Cattolico*, 4 ed., 91-441; per l'aggiornamento dei dati relativi alle singole gerarchie, cf. *Ann. Pont.* 1990, 1082-1085.

84 I rinvii allo «ius particulare», distinto in «ius particulare» senza altre specificazioni, in «ius particulare Ecclesiae Metropolitanae sui iuris», «ius particulare Ecclesiae patriarchalis», «ius particulare Ecclesiae sui iuris», «ius particulare in 'ceteris' Ecclesiis sui iuris», occupano quattro pagine di un indice: cf. I. Žužek, *Indice analitico parziale del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, pro manuscripto (Roma 1990) 45-49.

85 Ricordo che queste «norme» erano state redatte dai consultori della commissione partendo da una proposta di «Norme per la ricognizione del Diritto Canonico Orientale» preparata dal Pontificio Istituto Orientale. Per la «proposta» e per i «Principi» che ne derivarono, cf. *supra*, note 29, 31 e 32.

86 Per la plenaria, cf. *supra*, nota 29.

Universidad Pontificia de Salamanca

asserisce sin dal punto n. 3 del proemio che i lavori tendono ad un codice comune, «lasciando a ciascuna Chiesa la codificazione del suo diritto particolare»[87].

L'esame della bozza di proemio diede luogo ad un ampio dibattito, che impegnò membri e consultori della commissione per l'intera mattinata del 20 marzo 1974. I temi discussi erano più di uno, ed essi si intersecano più volte nel corso del dibattito, il quale procede con numerosi passaggi da un punto all'altro; la questione del diritto particolare riappare tuttavia molto spesso, evidenziandone così la problematicità[88].

Comunque, il testo di questo terzo punto del proemio arriverà alla votazione finale, che ne vedrà l'approvazione all'unanimità da parte dei sedici membri presenti, modificato in modo soltanto lieve[89].

E' questo il testo finale: «L'intento di questi principi o norme è di ottenere un codice comune veramente rispondente al bene dei fedeli delle Chiese Cattoliche Orientali, che vivono in diversi ambienti, lasciando a ciascuna la codificazione del suo diritto particolare 'ad norman iuris'»[90]: la commissione conviene sull'esigenza di un unico codice, ma chiede che esso venga redatto in modo da lasciare spazio a singole codificazioni subordinate a quella comune».

Del diritto particolare si parla anche nel punto 2 della sezione dedicata al «principio di sussidiarietà nel CICO», ma la questione viene questa volta esaurita la mattina del 21 marzo 1974 con un unico intervento orale[91]; una lunga osservazione presentata l'indomani per iscritto da un consultore sviluppa l'argomentazione, e propone «che si approfondisca teologicamente la cosiddetta 'giurisdizione intermedia' dei Patriarchi ed Arcivescovi maggiori», concludendo che «sarebbe compito principale della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale di esplicitare su solidi principi teologici 'i limiti della giurisdizione intermedia' nelle Chiese particolari, e fissare poi la disciplina comune a tutte le Chiese orientali con appropriate norme giuridiche, lasciando ai Sinodi dei rispettivi Patriarchi ed Arcivescovi maggiori il compito di aggiornare la forma del regime collegiale conforme alle tradizioni ed esigenze proprie»[92].

87 Cf. *Nuntia* 30 (1990) 14.

88 *Ibid.* 14-23; la relazione della mattinata si chiude con la pubblicazione delle osservazioni al proemio presentate in iscritto.

89 Per la prima votazione del proemio (*placet* 5; *placet iuxta modum* 9) e per la «recensio modorum» cf. *Nuntia* 30 (1990) 45-47; per la votazione finale, *ibid.* 88.

90 Cf. *Nuntia* 3 (1976) 3.

91 Cf. *Nuntia* 30 (1990) 30.

92 *Ibid.* 70 s.

Universidad Pontificia de Salamanca

Alla prima votazione dei principi, quattordici membri sui quindici votanti diedero al testo proposto il loro «placet» incondizionato, mentre la riserva del quindicesimo, che aveva votato «placet iuxta modum», riguardava un punto diverso da quello ora esaminato[93].

Il testo del punto che ora c'interessa, cui viene dunque dato come fondamento il principio di sussidiarietà, giunse pertanto immutato alla votazione finale, nella quale fu approvato all'unanimità (sedici «placet» su sedici membri votanti)[94].

Esso è così formulato: «Il nuovo codice si limiti alla codificazione della disciplina comune a tutte le chiese orientali, lasciando ai loro vari organismi la facoltà di regolare con un diritto particolare le altre materie, non riservate alla Santa Sede»[95]: la commissione conviene una seconda volta sul principio che il codice deve ordinare la materia riservata alla Santa Sede, e riconoscere alle singole chiese orientali la facoltà di darsi una normativa propria, per la quale si parla ormai di diritto particolare.

3.2. *«Ius universale, ius commune et ius particulare»*

Sono note le classiche distinzioni del diritto, in universale e particolare, generale e singolare, comune e speciale, personale e territoriale[96].

Mentre il CIC tratta di leggi *universali* e di leggi *particolari*[97], il CCEO presenta lo ius *commune* e quello *particulare*: per diritto comune si intendono *nel* CCEO le leggi e le legittime consuetudini della Chiesa universale (universae Ecclesiae) e quelle comuni a tutte le chiese orientali, mentre tutte le altre leggi e consuetudini sono di diritto particolare[98]; vi sono tuttavia nel CCEO dei riferimenti al diritto *speciale* o, per maggior precisione, a norme speciali, come ad esempio nel can. 758 § 3 o, ancor prima, nel can. 46 § 2[99].

93 *Ibid.* 74 s.

94 *Ibid.* 88.

95 Cf. *Nuntia* 3 (1976) 6.

96 Cf., ad esempio, Conte A Coronata, *Institutiones Iuris Canonici,* I, 3 ed., (Torino 1947) 16-18.

97 Cf. cc. 12 s.; è tuttavia molto preciso Lombardia, il quale specifica che «sono leggi universali quelle applicabili a qualsiasi fedele *di rito latino* (cfr. c. 1)» (la sottolineatura è mia): P. Lombardia - J. I. Arrieta (a cura di), *Codice di Diritto Canonico - edizione bilingue commentata,* 1 (Roma 1986) 61; si deve così concludere che manca, nella terminologia del CIC, un termine atto ad indicare il diritto comune all'intera Chiesa cattolica, riferibile cioè tanto ai latini che agli orientali.

98 Can. 1493 § 1: «Nomine iuris communis in hoc Codice veniunt praeter leges et legitimas consuetudines universae Ecclesiae etiam leges et consuetudines omnibus Ecclesiis orientalibus communes». § 2: «Nomine vero iuris particularis veniunt omnes leges, legitimae consuetudines, statuta aliaeque iuris normae, quae nec universae Ecclesiae nec omnibus Ecclesiis orientalibus communes sunt».

99 Can. 758 § 3: «Circa coniugatos ad ordines sacros admittendos servetur ius particulare propriae Ecclesiae sui iuris vel normae speciales a Sede Apostolica statutae»: sebbene sia fuori dubbio che le eventuali norme speciali di emanazione pontificia prevalgano sul diritto proprio della chiesa sui iuris, sarebbe forse stato preferibile non dire «*vel*», che potrebbe indurre a pensare ad una soluzione alterna-

Universidad Pontificia de Salamanca

Va notato che il CCEO non cita mai il diritto *universale*, dal momento che esso racchiude *soltanto* la normativa comune a tutte e sole le chiese orientali[100].

3.3. *Lo «ius particulare Ecclesiae sui iuris»*

Fra la varie specificazioni del diritto particolare emerge senz'altro nel CCEO, tanto per importanza che per frequenza, il rinvio allo *ius particulare Ecclesiae sui iuris*, cioè al diritto proprio delle singole chiese sui iuris: promulgato eventualmente dalla Santa Sede ma, di regola, dai competenti organi legislativi di ciascuna chiesa orientale, esso ne completa la legislazione spesso fissata dal CCEO soltanto nelle linee generali, e presenta così il vero volto di ciascuna chiesa orientale in tutte le sue sfaccettature.

Uno studio condotto sullo schema del CICO del 1986, sostanzialmente valido anche dopo la promulgazione del nuovo *Codex*[101], rivela la fedeltà di quest'ultimo al già ricordato principio dettato dai membri della Pontificia Commissione all'inizio dei lavori, e cioè la sobrietà del codice nell'imporre norme uniformi, le quali sono limitate a quanto esige l'unità di governo, di fede e di sacramenti della Chiesa Cattolica, riconoscendo nel medesino tempo la piena libertà delle singole chiese orientali di reggersi in piena conformità alle proprie tradizioni.

Così, ad esempio, il *Codex* è abbastanza particolareggiato, ma senza chiudere la porta ad ulteriori specificazioni o addirittura a soluzioni alternative, per quanto riguarda la struttura patriarcale e quella delle altre chiese sui iuris, nonché la struttura eparchiale[102], altrove invece, come ad esempio

tiva, bensì «*salvis normis specialibus*, etc.». Per questo paragrafo, cf. «Le osservazioni dei membri della Commissione allo 'schema codicis Iuris Canonici Orientalis' e le risposte del 'coetus de expensione observationum'», *Nuntia* 28 (1989) 62 s., 102.

A norme speciali fa riferimento anche il can. 46 § 2, sulla partecipazione al «Synodus Episcoporum (universae Ecclesiae)» dei patriarchi e degli altri gerarchi «qui Ecclesiis sui iuris praesunt».

100 Così è infatti in linea di principio, ma si ricordi il can. 1: «Canones huius Codicis omnes et solas Ecclesias orientales respiciunt, nisi, relationes cum Ecclesia latina quod attinet, *aliud expresse statuitur*». A riguardo, cf. *supra*, nota 74 e, per il CIC, cf. *supra*, nota 10; in questi casi, ci si troverebbe dinanzi a norme di valore veramente universale, in quanto stabilite per tutti i cattolici, tanto orientali che latini.

Altre norme di valore universale sono quelle riguardanti la Suprema Autorità della Chiesa, che ambedue i codici hanno ripreso, seppure in tempi diversi, dall'ultimo progetto della *Lex Ecclesiae Fundamentalis* (CIC 330-367 e CCEO 42-54); vi sono infine altre norme ancora, le quali assumono valore universale in quanto sono contenute in ambedue i codici, ma che di per sé vincolano distintamente i soggetti passivi dell'uno e dell'altro codice, cioè i latini in base al CIC e gli orientali in base al CCEO, per cui si puo' anche ipotizzare che il Romano Pontefice le modifichi per un qualche motivo in uno dei due codici, lasciandole immutate nell'altro.

101 Cf. M. Brogi, «Particular Law in the future Oriental Code of Canon Law», C. Payngot (ed.), *Homage to Mar Cariattil-Pioneer Malabar Ecumenist* (Rome 1987) 89-99.

102 Negli stessi canoni «De Eparchiis et de Episcopis» (cc. 177-310), non sono pochi i rinvii allo *ius particulare Ecclesiae sui iuris* (cf. ad esempio i cc. 182 § 3; 224 § 3; 242; 247 § 2; 263 § 1; 266, 1.°; 284 §§ 2 et 3, 4.°; 295; 296 § 1; 297 § 2).

Universidad Pontificia de Salamanca

riguardo ai sacramenti (ad eccezione del matrimonio) ed ai sacramentali, esso lascia ampio campo alle tradizioni canonico-liturgiche delle singole chiese: questi canoni sono infatti 309 nel CIC e soltanto 138 nel CCEO il quale, oltre a tacere su tante questioni, che sono pertanto implicitamente rimesse al diritto proprio di ciascuna chiesa orientale, comprende, in questi stessi canoni, numerosi specifici rinvii al medesimo, cioè allo «ius particulare Ecclesiae sui iuris»[103].

Diversa è la soluzione adottata a proposito del diritto matrimoniale che per la sua delicatezza richiede una maggiore uniformità non solo tra le chiese orientali ma anche in riferimento alla Chiesa latina; lo stesso si può dire del diritto processuale, e questo per almeno due motivi: il primo è che la Chiesa cerca di perfezionare l'amministrazione della giustizia ed ha pertanto codificato tanto nel CIC che nel CCEO quanto è parso oggi più opportuno in questo settore; come secondo motivo si può addurre il diritto di appello e di ricorso al Romano Pontefice, e la conseguente possibilità di revisione delle procedure da parte dei tribunali della Santa Sede, che rende molto opportuno che dette procedure non differiscano tra di loro e nemmeno nei rispetti di quelle proprie della Chiesa latina[104].

Conclusione

Il presente studio ci ha posti dinanzi alla principale caratteristica canonica delle chiese orientali cattoliche, che è quella della loro autonomia interna.

Questa autonomia esige l'esistenza di organi legislativi e di governo, e noi li abbiamo qui esaminati, e richiede altresì che i primi abbiano ampie possibilità di azione, ed anche su questo ci siamo soffermati.

Nel promulgare il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Papa Giovanni Paolo II esprime nell'ultimo capoverso della costituzione apostolica *Sacri Canones* l'auspicio che le chiese orientali, con questa nuova disciplina «bono animarum christifidelium optime consulant, magis magisque floreant atque creditum sibi munus absolvant».

Per raggiungere questi fini, esse debbono completare il codice, in modo che risulti per ciascuna di loro una normativa propria, pienamente rispondente alle singole fisionomie, in piena conformità alle proprie tradizioni:

103 Cf. cc. 670 § 2; 707 § 1; 709; 758 § 3; 759; 880 § 3...

104 Anche in questo caso i redattori del codice si sono attenuti alle indicazioni votate all'inizio dei lavori dai membri della Commissione, i quali, trattando dei principi direttivi per la revisione dei canoni 'de Processibus', hanno tra l'altro dettato il seguente punto (n. 2): «Si desidera che tutti i cattolici abbiano le stesse norme processuali»; per il testo, cf. *Nuntia* 3 (1976) 9; per la discussione di questo punto, gli emendamenti e la votazione, cf. *Nuntia* 30 (1990) 65-67; 78; 88.

Universidad Pontificia de Salamanca

solo così esse potranno adempiere al «*munus sibi creditum*»: «omnium christianorum unitatem, orientalium praesertim, fovendi» (OE 24), «dichiarando» nel medesimo tempo l'unità della Chiesa cattolica nella varietà delle sue tradizioni (cf. OE 2); solo così la Chiesa cattolica, identificatasi tanto a lungo nel corso del secondo millennio con la sola Chiesa latina, potrà veramente respirare, nel terzo millennio, «quasi duobus pulmonibus Orientis et Occidentis» —come ha scritto Giovanni Paolo II nella già citata costituzione apostolica— e ardere nella carità di Cristo —come egli stesso prosegue— «uno corde quasi duos ventriculos habente».

M. Brogi Ofm
Pontificio Istituto Orientale-Roma
Pontificio Ateneo Antonianum-Roma

Universidad Pontificia de Salamanca